Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Lunedì, 10 marzo — Numero 59

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 10	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 42	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.20 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 190, che concede una indennità al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 stesso mese, num. 51, le parole *« compresi i figli »*, riportate alla fine del secondo comma dell'art. 1° di tale decreto, devono stare tra due virgole, come risulta dal decreto originale, e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 234 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria, la loro divisione per gradi e categorie e lo stipendio ad essi assegnato è stabilito nella tabella annessa al presente decreto.

Con Regi decreti sarà provveduto alla ripartizione dei funzionari fra i vari uffici giudiziari e saranno determinate 250 preture, nelle quali devono essere destinati cancellieri capi.

Art. 2.

Per essere nominato aggiunto di cancelleria occorre, oltre le condizioni generali prescritte dall'art. 9 dell'Ordine giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626:

1° essere di moralità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

2° avere compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 25;

3° avere conseguita la licenza di liceo o di istituto tecnico o di una scuola media commerciale di 2° grado;

4° avere superato un esame di concorso.

Art. 3.

L'esame, di cui all'articolo precedente, ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata volta per volta dal ministro di grazia e giustizia e composta di un consigliere di cassazione, presidente, di un consigliere di appello, di un sostituto procuratore generale d'appello e di due funzionari del Ministero di grazia e giustizia dai quali dipendono rispettivamente l'Ispettorato ed il personale delle cancellerie.

I due funzionari del Ministero possono essere sostituiti da coloro che ne fanno le veci.

Esercitano le funzioni di segretari due funzionari di carriera amministrativa del Ministero, appartenenti alla Divisione delle cancellerie.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) composizione italiana;

b) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

c) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario;

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni di letteratura italiana;

b) elementi di ordinamento generale giudiziario;

c) storia;

d) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo.

Art. 4.

Qualora le esigenze del servizio lo richiedono è in facoltà del ministro di grazia e giustizia di bandire il concorso per i posti di aggiunto di cancelleria, anche limitatamente a distretti separati di Corte di appello o a gruppi di distretti.

Art. 5.

Dopo non meno di 18 mesi dalla nomina, l'aggiunto di cancelleria può essere ammesso a sostenere la prova di un esame per la nomina a cancelliere di pretura.

Art. 6.

L'esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno, dinanzi ad una Commissione nominata volta per volta dal ministro della giustizia e composta come quella di cui all'art. 3.

L'esame consta di prove scritte e di prove orali.

Le prove scritte consistono nella compilazione di un atto di cancelleria e nella risoluzione di due quesiti, uno sulla procedura civile e l'altro sulla procedura penale.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

1° nozioni generali di diritto e procedura civile;

2° nozioni generali di diritto e procedura penale;

3° ordinamento generale giudiziario e relativo regolamento;

4° leggi di bollo e registro; legge sul notariato; tariffe giudiziarie; norme sul casellario giudiziale e sui depositi giudiziari e sugli altri servizi di cancelleria.

Art. 7.

Compiuto l'esame, la Commissione procede alla classificazione degli aspiranti che abbiano riportato in ciascuna prova almeno 6 decimi:

La classificazione in graduatoria è determinata dalla somma:

1° dei voti ottenuti nell'esame;

2° dei voti riportati dal candidato nel concorso ai posti di aggiunto di cancelleria;

3° dei voti di merito che sono assegnati dai capi della Corte tenuto conto delle attitudini addimostrate dall'aggiunto, come pure della sua capacità, operosità e condotta.

Il massimo dei voti di merito è fissato in dieci.

L'aggiunto di cancelleria, al quale è assegnato un numero di voti di merito inferiore a sei, non è ammesso all'esame.

Agli aggiunti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

Essi sono nominati cancellieri delle preture a misura che vi siano posti vacanti, nell'ordine della loro classificazione.

Art. 8.

L'aggiunto di cancelleria che, nei due esami successivi al termine di 18 mesi dalla nomina, non si presenti a sostenere le prove, o, presentandosi, non consegue la idoneità, è dispensato dal servizio.

Art 9.

La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado, oltre a quella da aggiunto a cancelliere di pretura, e fino a quella da cancelliere capo di tribunale a cancelliere capo di Corte di appello e parificati, è conferita, in seguito a scrutinio per merito e per anzianità, con le norme indicate negli articoli seguenti.

Per la promozione a qualsiasi grado, non è più richiesta la laurea.

I passaggi di categoria avvengono unicamente per anzianità.

Art. 10.

Le Commissioni distrettuali, di cui all'art. 12 della legge 18 luglio 1907, n. 512, rese edotte dai capi degli uffici giudiziari con le informazioni motivate prescritte dal successivo art. 13 della stessa legge, debbono alla fine dell'anno esprimere il parere, con deliberazione motivata, sulla classifica dei funzionari di cancelleria e segreteria di grado inferiore a quello di cancelliere capo di Corte di appello che abbiano raggiunto la 1ª categoria.

È scrutinato anche un congruo numero di funzionari di 2ª categoria allorquando è dato prevedere che i funzionari della 1ª categoria dichiarati promovibili non saranno sufficienti per coprire tutti i posti vacanti.

Le Commissioni, tenuti presenti i precedenti di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio e quant'altro possa dar prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, propongono la classe che, con giudizio complessivo, credono proporzionata al suo merito.

A tale scopo, i funzionari vengono divisi in 3 classi: dei promovibili per merito, dei promovibili per anzianità, degl'impromovibili.

Art. 11.

Le Commissioni distrettuali, nell'esprimere il parere sulla classifica di promovibilità dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono manifestare il loro avviso motivato anche sulla idoneità di ciascun funzionario all'esercizio delle funzioni direttive.

Art. 12.

Per i funzionari di cancelleria e segreteria in servizio al Ministero, i pareri sono dati dai capi delle Commissioni giudiziarie o degli Uffici dove esercitano le funzioni.

Per i cancellieri-ispettori i pareri sono dati dal capo dell'Ispettorato del Ministero.

Art. 13.

Lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria di grado inferiore a quello di cancelliere capo di Corte di appello è demandato alla Commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti dall'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720, ferme restando tutte le disposizioni in vigore circa la costituzione, il funzionamento e le indennità della detta Commissione e della relativa segreteria.

La Commissione centrale, con deliberazione motivata, classifica il funzionario e dichiara altresì se il medesimo sia idoneo alle funzioni di capo d'ufficio.

Agli effetti della promovibilità, i funzionari vengono divisi nelle tre classi indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 10.

Art. 14.

Una copia delle deliberazioni della Commissione centrale verrà trasmessa al ministro guardasigilli.

Il funzionario deve avere notizia della deliberazione che lo riguarda e degli elementi e documenti che l'hanno determinata ed ha diritto, nel termine di trenta giorni, di domandare la revisione del giudizio.

La Commissione centrale delibera sentito il reclamante, ove questi lo richieda.

Dopo due anni dallo scrutinio o dalla revisione del medesimo il funzionario può domandare un nuovo scrutinio tanto sulla promovibilità quanto sulla idoneità a posti direttivi.

Un nuovo scrutinio, sulla promovibilità e sulla idoneità a posti direttivi, può, in ogni tempo, essere provocato dal ministro o dai capi della Corte, davanti alla Commissione centrale, per fatti, documenti o elementi gravi, dei quali non si sia tenuto conto nei precedenti scrutini, oppure per altre circostanze eccezionali.

Art. 15.

I posti, che si rendono vacanti, sono assegnati per due terzi ai funzionari della 1ª classe, cioè ai promovibili per merito, per l'altro terzo a quelli della 2ª classe, cioè ai promovibili per anzianità.

Tra i funzionari della stessa classe, la promozione ha luogo per ordine di anzianità.

I posti di cancelliere capo di Corte di appello, di tribunale e di pretura importante e quelli di segretario capo di procura generale e di Regia procura sono conferiti soltanto ai funzionari che hanno ottenuta la dichiarazione di idoneità da parte della Commissione centrale.

Ai funzionari non idonei a posti direttivi, quando al giungere del loro turno non siano disponibili posti subalterni, sono preferiti nella promozione per ordine di anzianità quelli meno anziani della stessa classe forniti del requisito della idoneità a funzioni di capo d'ufficio.

Però quando i funzionari non idonei a posti direttivi verranno anch'essi promossi al grado superiore, sarà in loro favore ripristinata l'anzianità preesistente.

Art. 16.

I funzionari del Ministero di grazia e giustizia, che abbiano appartenuto al personale delle cancellerie e segreterie, possono a loro domanda essere chiamati alla precedente carriera col diritto alle promozioni od agli aumenti di stipendio che loro sarebbero spettati nella medesima, ma con grado non superiore a quello di cancelliere capo di tribunale.

Il giudizio sulla promovibilità, sul grado, sulla classificazione e sulla idoneità a posti direttivi sarà dato coi criteri e nei modi stabiliti per gli scrutini dei funzionari di cancelleria, in quanto siano applicabili, dalla Commissione centrale di scrutinio dei cancellieri.

Se lo stipendio goduto dal funzionario fosse superiore a quello corrispondente al grado, cui venga promosso, la differenza gli sarà conservata come assegno personale fino a quando questo cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.

Disciplina.

Art. 17.

I cancellieri ed i segretari capi ed i cancellieri delle preture devono essere sentiti dai capi degli uffici giudiziari in ordine a qualsiasi provvedimento, proposta od informazione che riguardi il personale ed i servizi di cancelleria e di segreteria e gli uscieri del rispettivo ufficio.

Art. 18.

Ogni funzionario di cancelleria e di segreteria ha diritto ad un congedo annuo di trenta giorni, salvo proroga da concedersi dal ministro.

Art. 19.

I funzionari di cancelleria non possono esercitare le loro funzioni in preture davanti alle quali loro parenti fino al 2° grado od affini di primo grado esercitino abitualmente la professione di avvocato, di procuratore o di patrocinatore legale.

La stessa disposizione è applicabile ai funzionari di cancelleria nei riguardi dei tribunali e delle Corti d'appello davanti a cui i parenti od affini nei gradi sopra menzionati esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

Art. 20.

Per le pene disciplinari e le forme dei procedimenti si applicano ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 del citato testo unico, sono esercitate dalle Commissioni di vigilanza istituite presso le Corti di appello e di cassazione ai termini dell'art. 17 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Non può essere applicata una pena superiore alla privazione dello stipendio se non sia stato sentito il Consiglio di disciplina del Ministero.

Resta fermo il disposto dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario approvato col R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626.

Art. 21.

I funzionari, che per la seconda volta saranno sottoposti a procedimento penale per delitti contro la pubblica amministrazione e saranno assoluti per insufficienza di indizi o per non provata reità o per i quali sarà dichiarato non luogo a procedere per prescrizione, e quelli che verranno puniti più di due volte con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio, saranno deferiti al Consiglio di disciplina del Ministero per la eventuale dispensa dal servizio.

Agli effetti di questo articolo, si tiene conto anche dei procedimenti penali e delle pene disciplinari che abbiano avuto luogo prima della pubblicazione del presente decreto.

Servizi di cancelleria.

Art. 22.

Il servizio d'ispezione delle cancellerie delle preture, specialmente per le spese di giustizia, è disimpegnato da 20 funzionari di cancelleria e segreteria di grado non inferiore a quello di cancelliere capo di tribunale o parificato in circoscrizioni, che saranno determinate col regolamento.

I cancellieri-ispettori continuano a far parte del ruolo delle cancellerie ed hanno, pel servizio d'ispezione, un assegno annuo di lire 800 oltre l'indennità di missione.

Il Governo del Re è autorizzato a riordinare il servizio dell'Ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti ed a modificare il relativo ruolo del personale.

Alla spesa occorrente, che in ogni caso non potrà superare l'ammontare di lire sessantamila, sarà provveduto mediante diminuzione, fino alla concorrenza della somma anzidetta, nel fondo stanziato in bilancio per le spese di giustizia e con la contemporanea iscrizione della somma stessa in aumento agli stanziamenti di cui al capitolo uno del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 23.

I primi presidenti ed i procuratori generali di Corte di appello, i presidenti di tribunale ed i procuratori del Re non possono prescrivere alle dipendenti autorità adempimenti periodici, senza la preventiva autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero pubblicherà l'elenco degli adempimenti periodici che dovranno continuare ad essere fatti dagli uffici giudiziari.

Art. 24.

Gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1895, n. 556, sono modificati come segue.

Il cancelliere è tenuto a rilasciare a ciascuna delle parti una sola copia per ciascun atto, sentenza, decreto od ordinanza emessa dall'autorità giudiziaria alla quale è addetto.

Per ogni pagina di detta prima copia contenente più di 12 linee di scritturazione, spetta al cancelliere il diritto di cent. 25.

Le altre copie che occorressero, anche nell'interesse di persone ammesse a gratuito patrocinio o di pubbliche amministrazioni, e qualunque ne sia il fine, devono essere fatte in base alla prima, a cura delle parti o dei procuratori.

Le copie, quando sono redatte dalle parti o dai procuratori, debbono essere sempre collazionate e firmate dal cancelliere, il quale riscuoterà su di esse un diritto di autenticazione di centesimi venticinque per ogni pagina, da commisurarsi sulla prima copia rilasciata.

È vietato ai cancellieri di autenticare copie che non siano redatte in conformità delle vigenti leggi sul bollo, o che non siano redatte in modo chiaro e corretto.

Art. 25.

La copia spedita dal cancelliere non può essere consegnata alla persona alla quale si deve notificare ma deve servire soltanto per originale, in base al quale si stende la copia da notificarsi e deve essere restituita, con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, a chi ha richiesto la notificazione.

Art. 26.

L'art. 83 della tariffa penale del 23 dicembre 1865, n. 2701, richiamato nell'allegato *C* della legge 19 marzo 1911, n. 201, sugli ufficiali giudiziari, è modificato come appresso:

« Le copie degli atti in materia penale da notificarsi, escluse le

sentenze di condanna, sono redatte ed autenticate dall'ufficiale giudiziario delegato per la notificazione.

Spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di centesimi 20 per ogni facciata di scritturazione che non contenga meno di 12 linee di scrittura e di 16 sillabe per linea ».

Questo diritto sarà prenotato e sarà ripetibile nella liquidazione finale delle spese di giustizia a carico dei condannati.

Art. 27.

Eccettuati i casi stabiliti dalle leggi o dai regolamenti, i cancellieri non sono tenuti ad inviare d'ufficio alle pubbliche amministrazioni copie od estratti delle sentenze, degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

A richiesta delle pubbliche amministrazioni sono tenuti bensì a rilasciare, di regola, soltanto l'estratto della sentenza, dell'atto o di qualsiasi provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria alla quale sono addetti.

Occorrendo la copia integrale, le pubbliche amministrazioni devono farne richiesta motivata al pretore od al presidente del tribunale o della Corte, il quale darà gli opportuni provvedimenti sul rilascio o meno della copia, tenuto conto dei motivi che informano la richiesta. Questa disposizione non si applica nei riguardi del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Resta ferma per gli atti attinenti alla materia penale la necessità dell'autorizzazione e del visto del pubblico ministero in quanto sia prescritto dalle norme in vigore.

Art. 28.

Nelle cancellerie e segreterie giudiziarie ai lavori di copiatura potrà provvedersi, sotto la responsabilità dei rispettivi capi, mediante dattilografi di ambo i sessi, o, in difetto, con amanuensi da pagarsi coi proventi di cancelleria.

In nessun caso i dattilografi e gli amanuensi possono essere adibiti a lavori diversi dalla semplice copiatura.

Col regolamento saranno dettate le norme per un largo impiego della dattilografia negli uffici giudiziari.

Dai proventi dei tribunali e delle preture dovrà prelevarsi innanzi tutto l'assegno stabilito per le spese di ciascun ufficio.

Art. 29.

Il presidente del tribunale ha facoltà di delegare il cancelliere capo od altro funzionario di cancelleria del tribunale per la legalizzazione degli atti notarili e di stato civile a lui demandata dalle vigenti disposizioni.

Art. 30.

Agli articoli 248, 269, 275 e 280 della tariffa civile di cui alla legge 19 marzo 1911, n. 201 ed all'art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 675 è sostituita la seguente disposizione.

Il procuratore dell'attore o in mancanza la parte attrice verserà all'ufficiale giudiziario della pretura, all'atto della costituzione all'udienza, la somma fissa di L. 1 per diritti di chiamata.

I procuratori delle parti in causa all'atto della iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza verseranno per i diritti di cui sopra la somma di L. 2 all'ufficiale giudiziario del tribunale e di L. 3 all'ufficiale giudiziario della Corte di appello.

Gli avvocati delle parti in causa all'atto del deposito del ricorso e del controricorso verseranno per diritti di chiamata la somma fissa di L. 4 all'ufficiale giudiziario della Corte di cassazione.

Gli ufficiali giudiziari dovranno rilasciare analoghe ricevute che saranno esibite immediatamente al cancelliere per la chiamata della causa nelle preture e per la iscrizione della causa a ruolo nei tribunali e nelle Corti.

Le somme riscosse dagli ufficiali giudiziari per tale titolo saranno versate nello stesso giorno alla cancelleria, la quale provvederà senza indugio al deposito prescritto dalla legge 2 luglio 1912, numero 675.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 31.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, per tutti gli effetti non preveduti dal presente decreto e dalle altre leggi sull'ordinamento giudiziario, sono assimilati ai funzionari di 2ª categoria, di cui al testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 32.

L'art. 157 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, l'art. 22 della legge 18 luglio 1907, numero 512 e l'art. 25 della legge 13 luglio 1911, n. 720, sono abrogati.

Art. 33.

La continuazione dell'esercizio nel precedente ufficio, per il funzionario di cancelleria o segreteria tramutato o promosso, ai sensi dell'art. 11 dell'ordinamento giudiziario, non può eccedere la durata di due mesi.

Art. 34.

Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria, per ognuna delle Commissioni giudiziarie di carattere permanente istituite presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, sarà fissato col regolamento.

Qualora, istituendosi nuove Commissioni presso il detto Ministero, occorresse destinare alle medesime funzionari di cancelleria e segreteria, si dovrà sempre determinarne il numero.

Art. 35.

Ai primi quattro concorsi per i posti di aggiunto di cancelleria, che avranno luogo dopo la pubblicazione del presente decreto, si applicheranno le norme attualmente in vigore.

Art. 36.

I funzionari, ai quali con l'attuazione del presente decreto dovrà essere attribuito uno stipendio inferiore a quello di cui sono forniti attualmente, tenuto conto della percentuale stabilita dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale fino alla promozione al grado od alla categoria superiore.

Art. 37.

Gli attuali aggiunti di cancelleria e segreteria di 1ª classe, che non potranno trovar posto fra i cancellieri delle preture, saranno nominati a tali posti per ordine di anzianità man mano che si verificheranno le vacanze, anche nel caso che non abbiano la idoneità a posti direttivi.

Gli attuali aggiunti di cancelleria e segreteria di 2ª classe saranno promossi cancellieri delle preture durante la guerra e fino a 6 mesi dopo la stipulazione della pace, secondo le disposizioni del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 307. Successivamente, conseguiranno la promozione anzidetta, a norma di quanto prescrive l'art. 2, ultimo capoverso, della legge 13 luglio 1911, n. 720 pel loro passaggio alla 1ª classe.

Art. 38.

Anche per le promozioni, che avranno luogo in dipendenza della prima applicazione del presente decreto, i funzionari di cancelleria e segreteria dovranno essere scrutinati secondo le nuove norme di questo decreto.

Art. 39.

I funzionari, che alla pubblicazione della legge 13 luglio 1911, n. 720 erano forniti di laurea in giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla 1ª classe, sono nelle promozioni preferiti agli altri della medesima classe per una sola volta dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 40.

I cancellieri ed i segretari di sezione di Corte di appello, all'attuazione del presente decreto, prenderanno posto, secondo l'ordine di anzianità, nella graduatoria dei cancellieri e segretari capi di Corte di appello, dei cancellieri e segretari di Corte di cassazione e dei primi cancellieri e primi segretari di Corte d'appello.

I cancellieri ed i segretari di sezione di tribunale saranno collocati, sempre secondo l'ordine di graduatoria, fra i cancellieri e segretari capi di tribunale, i cancellieri capi delle preture, i cancellieri e segretari di Corte di appello, e i primi cancellieri di tribunale e primi segretari di R. procura.

Quelli fra gli attuali cancellieri e segretari di sezione di tribunale, che non siano idonei a funzioni direttive e non possano per mancanza di posti essere destinati nelle Corti e nei tribunali, nelle procure generali d'appello e nelle Regie procure potranno conservare gli uffici ai quali si trovano addetti. In loro vece, nei posti direttivi, saranno temporaneamente destinati cancellieri di tribunale e parificati, che abbiano il requisito della idoneità alle funzioni di capo d'ufficio.

Art. 41.

Il divieto sancito dall'art. 19, può, a giudizio del ministro, non applicarsi ai funzionari che, all'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle condizioni previste nell'articolo medesimo.

Art. 42

I funzionari di cancelleria e segreteria, che, avendo prestato servizio militare nella presente guerra, abbiano conseguito la medaglia al valore, tornando alle loro funzioni negli Uffici giudiziari saranno possibilmente destinati, anche in via di applicazione, in residenze di loro gradimento.

Art. 43.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie e tutte quelle occorrenti per il coordinamento del presente decreto con le leggi preesistenti e per l'attuazione del decreto medesimo.

È del pari autorizzata a modificare con RR. decreti da emanarsi non più tardi del 31 dicembre 1919 le norme vigenti, al fine di ottenere una maggiore semplificazione nei servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 44.

Gli aumenti di stipendio, nonchè le promozioni ai posti anteriormente vacanti e di nuova istituzione, decorreranno dal 1° marzo 1919.

Il Governo del Re, non più tardi del 31 dicembre 1919 provvederà alla completa attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FACTA — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli* : FACTA.

NUOVA TABELLA ORGANICA

DENOMINAZIONE	Classe	Posti	Sipendio individuale	TOTALE
Cancellieri capi di cassazione Segretari capi di procura generale di cassazione Primi cancellieri di cassazione	Unica	16	9000	144.000
Cancellieri di Corte di appello e sezione di appello Segretari capi di procura generale di appello e di sezione di procura generale di appello Cancellieri di Corte di cassazione Segretari di procura generale di cassazione Primi cancellieri di Corte di appello Primi segretari procura generale di appello	I II III	41 46 52	8000 7000 6500	328.000 322.000 338.000
Cancellieri capi di tribunale Segretari capi di R. procura Cancellieri capi di pretura Cancellieri di Corte di appello Segretari di procura generale di appello Primi cancellieri di tribunale Primi segretari di R. procura	I II	625 710	5500 5000	3.437.500 3.550,000
Cancellieri di tribunale Segretari di R. procura Primi cancellieri di pretura	I II III	458 850 870	4500 4000 3500	2.061.000 3.400.000 3.045.000
Cancellieri di pretura	I II	600 700	3000 2500	1.800.000 1.750.000
Aggiunti di cancelleria	Unica	500	2000	1.000.000
		5468		21.175.500

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: FACTA.
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero **211** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'articolo 2 del decreto legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, che stabilisce un temporaneo aumento alle tabelle dei salari medi agli effetti della liquidazione delle indennità di infortunio per gli operai delle solfare della Sicilia;

Vedute le deliberazioni adottate dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 18 dicembre 1918;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo per l'esercizio 1919, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è stabilito in lire sette per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di lire sette, verrà ripartito nel modo seguente:

a) L. 5,30 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1919 a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

b) L. 1,70 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario per l'esercizio 1919, a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per la riscossione del contributo di cui all'articolo 1, a partire dal 1° gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 259 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali ed i sottufficiali già appartenenti alla I. R marina austro-ungarica, in seguito a loro domanda e previo giuramento di fedeltà prestato nelle prescritte forme, possono essere ammessi temporaneamente a prestar servizio nella R. marina italiana.

Art. 2.

Gli ufficiali ed i sottufficiali che optino di prestar servizio per l'Italia, giusta l'articolo precedente, saranno temporaneamente considerati aggregati ai corrispondenti corpi della R. marina italiana con il corrispondente grado e con la propria anzianità e saranno inscritti in ruoli a parte.

Art. 3.

Gli ufficiali ed i sottufficiali di cui nei precedenti articoli, dovranno assumere la cittadinanza italiana e presentare i documenti atti a comprovare il loro stato civile ed i servizi prestati nella I. R. marina austro-ungarica.

Art. 4.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali aggregati, sono estese le disposizioni sullo stato degli ufficiali, sul trattamento economico, sulla disciplina e tutte le altre vigenti per gli ufficiali della R. marina, dal giorno della loro assegnazione in servizio nella R. marina italiana.

Art. 5.

La divisa degli ufficiali e dei sottufficiali aggregati, sarà la stessa stabilita per il personale della R. marina italiana del corrispondente corpo e grado. Essi porteranno, durante il periodo di temporaneità, sul bavero e sulle controspalline le stellette ad otto punte.

Ai detti ufficiali e sottufficiali, verranno corrisposte le seguenti indennità di prima vestizione:

Agli ufficiali ammiragli e superiori, o gradi corrispondenti, L. 1500.

Agli ufficiali inferiori, L. 1000.

Ai sottufficiali, L. 800.

Art. 6.

L'ammissione nei ruoli degli ufficiali di cui sopra, avrà luogo con decreto Reale, e quella dei sottufficiali, con disposizione del ministro della marina.

Art. 7.

Il ministro della marina ha facoltà di emanare norme per l'attuazione del presente decreto, che avrà vigore dal 4 novembre 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 260 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, numero 1733;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal giorno 10 marzo 1919, l'orario unico per tutte le Borse di commercio del Regno decorre dalle ore 13,45 alle ore 15 di tutti i giorni non festivi, tranne il sabato.

Nei giorni di sabato non festivi, il detto orario decorre dalle ore 10,30 alle ore 11,30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza in data di ieri ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per accertare se il piroscato denominato *E. Tazzoli* ex *Fausto Cosulich* appartiene ad individui di nazionalità italiana originari di regioni già soggette al dominio dell' Impero austro-ungarico;

Ritenuto che lo stesso commissario con la istanza suddetta ha depositato nella segreteria della Commissione gli atti relativi;

Visto l'art. 6 del regolamento interno della Commissione delle prede 26 giugno 1915 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio detto anno;

Decreta:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo insieme agli atti per il giudizio onde accertare se il piroscafo denominato *E. Tazzoli* ex *Fausto Cosulich* appartiene a individui di nazionalità italiana originari di regioni soggette al dominio dell'Impero austro-ungarico.

Il segretario della Commissione delle prede è incaricato alla pubblicazione e comunicazione del presente decreto a norma di legge.

Roma, 2 marzo 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

Regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915.

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 30 gennaio 1919:

Amici dott. Enrico, applicato di 2ª classe, con lo stipendio di L. 2600, promosso segretario di 4ª classe, con lo stipendio di L. 2600.

Corvatta Quirino, archivista di 2ª classe, con lo stipendio di L. 3750, è promosso archivista di 1ª classe, con lo stipendio di L. 4325.

Giannone Ugo, applicato di 1ª classe, con lo stipendio di L. 3175, è promosso archivista di 2ª classe, con lo stipendio di L. 3750.

Strano Isidoro — Pepe Livio — Menichini Alberto — Canonici cav. Gennaro — Paoluzzi Raffaele — Giusti Franklin — Vitale Edvigio — Marinucci Umberto — Imbellone Francesco — Leone Archimede, applicati di 2ª classe, con lo stipendio di L. 2600, sono promossi applicati di 1ª classe, con lo stipendio di L. 3175.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Numeri delle 3000 obbligazioni del **debito redimibile 3.50 % netto**, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, ed emesse in virtù del R. decreto 25 aprile 1909, n. 206, state sorteggiate nella 9ª estrazione seguita in Roma il giorno 11 febbraio 1919 per l'ammortamento al 1° aprile 1919:

Dal	9881	al	9920	Dal	159321	al	159360
»	12361	»	12400	»	159881	»	159920
»	12681	»	12720	»	170521	»	170560
»	13881	»	13920	»	173441	»	173480
»	16561	»	16600	»	173921	»	173960
»	21081	»	21120	»	184041	»	184080
»	26681	»	26720	»	184521	»	184560
»	27841	»	27880	»	189041	»	189080
»	30281	»	30320	»	190201	»	190240
»	37001	»	37040	»	195441	»	195480
»	53961	»	54000	»	195641	»	195680
»	59801	»	59840	»	206281	»	206320
»	62241	»	62280	»	208921	»	208960
»	64281	»	64320	»	210161	»	210200
»	70001	»	70040	»	210201	»	210240
»	74681	»	74720	»	220481	»	220520
»	76561	»	76600	»	222441	»	222480
»	80241	»	80280	»	227321	»	227360
»	83721	»	83760	»	229841	»	229880
»	86561	»	86600	»	230361	»	230400
»	88081	»	88120	»	233321	»	233360
»	89361	»	89400	»	236361	»	236400
»	91321	»	91360	»	237721	»	237760
»	95921	»	95960	»	241361	»	241400
»	99361	»	99400	»	244361	»	244400
»	102401	»	102440	»	250961	»	251000
»	111321	»	111360	»	256081	»	256120
»	114281	»	114320	»	257401	»	257440
»	126841	»	126880	»	259721	»	259760
»	129921	»	129960	»	268241	»	268280
»	135601	»	135640	»	273961	»	274000
»	141521	»	141560	»	275361	»	275400
»	141961	»	142000	»	284961	»	285000
»	142401	»	142440	»	285281	»	285320
»	148001	»	148040	»	291361	»	291400
»	150961	»	151000	»	294481	»	294520
»	152961	»	153000	»	295041	»	295080
»	153961	»	154000				

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto marzo 1919, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° aprile 1919, mediante restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali che non sono più pagabili in conto interessi e cioè:

Cedole:

dal n. 21 scadenza 1° ottobre 1919

al n. 50 id. 1° aprile 1934.

Nel Regno: con mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi, o direttamente alla stessa Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

All'estero: a Parigi e Londra.

Roma, 11 febbraio 1919.

Per il direttore capo di divisione: CIMINI.

Per il direttore generale: DIMA.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1910, n. 536).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la sapienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Errata-corrige.

A pag. 646 della *Gazzetta ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1919, nell'elenco n. 32 per rettifiche d'intestazione, alla colonna 5 (tenore rettifiche) ed alla seconda intestazione, che dice « Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Tonelli Giacomo Giuseppe, dom. a Mondovì (Cuneo) », deve rettificarsi invece « *Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Trombetta Giulia fu Cesare ved. Tonelli Giacomo Giuseppe, dom. a Mondovì (Cuneo)* ».

A pag. 647 della *Gazzetta ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1919 (Elenco smarrimenti certificati di rendita nominativa):

1° alla 2ª intestazione - 4,50 0[0 n. 17550 - assegno provvisorio Congregazione di carità di Licciana (*Mossa*) la parola in parentesi deve dire *Massa*;

2° alla 18ª intestazione dello stesso elenco e pagina - 3,50 0[0 n. 25458 - intestata come la precedente rendita L. 17,50, il numero d'iscrizione deve essere 25458*0*;

3° alla 19ª intestazione dello stesso elenco e pagina - 3,50 0[0 n. 284096 - intestata come la precedente rendita L. 3,50, il numero d'iscrizione deve essere 264096.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione) (El. n. 24).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Muccio Angiolina di Michele, moglie di Malfa Salvatore (pos. n. 648556) — Titoli del debito pubblico unitari n. 1 — Ammontare della rendita L. 85 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 — Data della ricevuta: 24 gennaio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia (Agenzia di Viterbo) — Intestazione della ricevuta: Capotondi Pietro fu Vincenzo (pos. n. 657796) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 obbligazioni — Ammontare del capitale L. 300 P. N. 4,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 febbraio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 30).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	987 Mista	350	*Di Marcoberardino* Angiolina fu *Pasquale*, nubile, dom. in Busca (Cuneo)	*Di Marcobernardino* Angiolina fu *Domenico*, nubile, dom. come contro
»	360575	10 50	Anniballe *Felicia* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Scampamorte Filomena di Pasquale ved. Anniballe, domiciliata in Agnone (Campobasso)	Anniballe *Maria Felicia* fu Michele, minore ecc. come contro
»	360578	3 50	Intestata come la precedente con usufrutto vitalizio a Scampamorte Filomena di Pasquale ved. di Anniballe Michele	Intestata come la precedente con usufrutto come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 febbraio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 1° marzo 1919, da valere dal giorno 3 al giorno 9 marzo 1919: L. 120,18.

Roma, 2 marzo 1919

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 8 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	82.48	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88.40	—

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 7 marzo 1919

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del vice presidente RAVA.

In memoria del tenente Paulucci de' Calboli.

GAUDENZI, poichè oggi saranno tumulati nella nativa città di Forlì i resti mortali del tenente Fulceri Paulucci de' Calboli, manda un reverente saluto alla memoria del giovane eroe, che, degnissimo simbolo delle virtù e del valore dell'esercito nostro, seppe alla nobiltà delle origini congiungere la nobiltà del glorioso martirio per la patria, per l'ideale.

Propone che a nome della Camera siano espressi alla città di Forlì i sentimenti di ammirazione e di riconoscenza per il valorosissimo suo figlio. (Vivi applausi).

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la guerra, si associa alle nobili parole pronunziate dall'onorevole Gaudenzi per onorare il tenente Paulucci de' Calboli il quale figura fra le gemme più fulgide dell'eroismo italiano.

Vada alla città di Forlì, nell'ora in cui accoglie le spoglie del glorioso suo figlio, il saluto e l'omaggio della grande madre Italia! (Vivi applausi).

PRESIDENTE. Il plauso della Camera dice come essa accolga con riverenza ed affetto le parole dell'onorevole Gaudenzi. Ieri leggemmo la parola commossa del padre, marchese Paulucci de' Calboli, il quale ringraziava la Camera delle onoranze rese alla memoria del suo figliuolo; oggi la Camera ripete il suo atto di omaggio al giovane soldato, che fu nobilissimo rappresentante dei soldati italiani; all'eroe, che, ferito e straziante, volle nei comizi e nelle piazze dire ai compagni la parola della fede, dell'entusiasmo e della speranza in quella vittoria italiana, che ebbe la fortuna di vedere conseguita.

La sua tomba oggi si chiude nella nativa terra, accanto a quella di Maroncelli, di Saffi, di Fratti, nomi illustri e cari, del '21, del '49 e dell'epoca nostra. La sua salma onoratissima viene a comporsi con essi e mostra quella unità di pensieri e di sacrifizi che ha composto la patria.

Manderemo al municipio di Forlì la parola di plauso della Camera; plauso al forte soldato, rivolto, con lui, a tutti i nobilissimi soldati d'Italia. (Vivi applausi).

Per la salute del sottosegretario di Stato, on. Roth.

CUCCA, a nome di Napoli e dell'Ateneo napolitano, di cui l'onorevole Roth è onore e vanto, si associa agli auguri fatti per la pronta guarigione di lui. (Approvazioni).

PRESIDENTE, farà rinnovare all'insigne collega l'espressione degli auguri dell'Assemblea.

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti della signora Marianina Costantino Paolucci per le condoglianze inviatele dalla Camera.

Interrogazioni.

CIAPPI, sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, all'on. Tortorici, dichiara che l'Amministrazione ferroviaria ha posto ogni cura, nonostante le condizioni difficili in cui si dibatte, per sodisfare nei limiti del possibile alle esigenze del traffico siciliano in genere e della provincia di Trapani in ispecie.

Con recente provvedimento l'Amministrazione ferroviaria è stata autorizzata a valersi dei trasporti marittimi; al quale scopo sopperiscono due linee settimanali, che approdano e fanno carico, sempre che sia necessario, ai porti di Trapani e di Marsala.

Quanto al ripristinamento delle linee sovvenzionate, che toccavano i porti di Marsala-Trapani e Mazara del Vallo, esso avrà luogo appena la Società concessionaria potrà disporre del naviglio occorrente, molta parte del quale è andato perduto per causa della guerra.

Assicura che i risultati ottenuti con questi provvedimenti sono pienamente sodisfacenti.

Le stazioni dei centri vinicoli della provincia di Trapani hanno poi ricevuto speciali istruzioni pel trasporto del vino in fusti.

Deve poi fare presente a tutti i colleghi che il ritorno alle condizioni normali dei trasporti ferroviari e marittimi non può avvenire che gradatamente, per quanto il Governo si studi con ogni modo di far si che si consegua il più rapidamente possibile.

TORTORICI, ha presentato la sua interrogazione in un momento in cui il traffico in provincia di Trapani era totalmente paralizzato. Prende atto delle dichiarazioni del Governo.

Si compiace dei provvedimenti adottati; si augura che essi vengano opportunamente integrati così da permettere il regolare svolgimento del commercio vinicolo in quella regione.

CIAPPI, sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, assicura l'on. Gortani che il Governo dedica la massima alacrità al riattamento delle linee ferroviarie delle terre già invase, linee che il nemico aveva gravemente manomesse.

Espone le gravissime difficoltà incontrate, nonostante le quali è stato possibile ripristinare in gran parte il servizio ferroviario in quelle regioni. Nulla sarà trascurato per compiere la ripresa completa del servizio medesimo.

GORTANI, lamenta che le linee ferroviarie devastate dal nemico siano state per più mesi lasciate in un incredibile stato di abbandono, con danno enorme per le popolazioni interessate e con perdite ingentisime per lo Stato.

Insiste perchè si ripari senza indugio ed in modo completo alle omissioni e deficienze gravissime lamentate per il passato.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Gortani, non esclude che qualche inconveniente possa essersi verificato o nell'invio di militari in congedo o in licenza illimitata.

Ma sono state date precise istruzioni perchè ogni militare fruisca effettivamente di quel corredo che fu loro assegnato.

È convinzione del ministro della guerra esser suo assoluto dovere provvedere adeguatamente a questi benemeriti. (Approvazioni).

PIETRIBONI, sottosegretario di Stato per la ricostituzione delle terre liberate, assicura che ai militari delle terre già invase, inviati in congedo od in licenza illimitata, sono e saranno estese tutte le provvidenze emanate a favore così dei profughi come di coloro che rimasero nei loro paesi durante l'occupazione nemica.

GORTANI, lamenta che dalla burocrazia militare non siano stati compresi gli speciali doveri che debbono osservarsi in confronto dei militari appartenenti alle terre già invase i quali non possono essere trattati alla stregua di quelli del resto d'Italia. Essi, infatti, tornando ai loro paesi, trovano purtroppo la casa vuota e distrutta e la famiglia spogliata e immiserita.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

ANCONA, rileva esser diffuso nel Paese un senso di malcontento, che è effetto della conscienza delle difficoltà dell'ora presente.

Conviene però ricercare se queste difficoltà non siano state aggravate per la insufficienza dell'opera del Governo.

Lamenta che la fabbricazione delle armi e delle munizioni abbia condotto alla costituzione di una vasta ed invadente burocrazia militare, la quale, arrogandosi compiti per cui non era affatto idonea, ha finito con concentrare nei suoi poteri tutta l'attività inerente alle industrie e ai commerci di guerra.

Così deplora che, mentre da principio si erano emanate disposizioni per incoraggiare la ricostituzione della marina mercantile, esse siano state in seguito abrogate col decreto Villa, gettando la industria marinara in uno stato di incertezza, che è e sarà grandemente nocivo per gli interessi e per il progresso del nostro paese.

Di quel decreto invoca la pronta riforma, in conformità di un voto espressamente manifestato dalla Camera.

Osserva che il Governo, non appena finita la guerra guerreggiata, ha male impostato i gravi problemi della pace, sia lesinando il pagamento di quanto era dovuto agli industriali, che ne avevano urgente bisogno per trasformare i propri impianti, sia seguendo una irrazionale politica delle esportazioni, come avvenne, fra l'altro, per i cotoni e per le sete che, esuberanti in patria, avrebbero potuto utilmente essere collocati all'estero.

Anche per i provvedimenti relativi alle terre liberate si è perduto un tempo prezioso, mentre alcuni problemi erano gravissimi ed impellenti.

Venendo alla questione finanziaria, domanda se l'Italia debba da sola sostenere il peso dell'enorme debito contratto durante la guerra, o se piuttosto la teoria del fronte unico non debba trovare applicazione anche in questa materia.

Crede anzi che anche i neutri dovrebbero prendere la loro parte nei pesi, che ora gravano sugli alleati, perchè anche essi risentono i benefici della guerra combattuta per i principî di libertà e di giustizia fra le genti.

Domanda anche se e quando sarà emesso il nuovo prestito interno, di cui da tanto tempo si parla, pure opinando che sarebbe stato più opportuno emetterlo all'indomani dell'armistizio.

Rileva la gravità della situazione finanziaria e la insufficienza delle misure finora prese per fronteggiarla.

Per quanto concerne più particolarmente i nuovi monopoli proposti, chiede se quello del carbone sia stato abbandonato, e rileva che quello delle lampadine elettriche ha contro di sè l'opinione di tutti i competenti.

Ad ogni modo vorrebbe che tutta la questione dei monopoli fosse ripresa in esame.

Crede che uno solo possa essere il rimedio per uscire dalla grave situazione presente: produrre maggiore ricchezza sfruttando meglio la materia.

Ma per giungere a questo grande risultato occorre abbandonare vieti pregiudizi contro coloro che al progresso dell'industria nazionale dedicano ogni loro attività e non sono da confondere con gli improvvisati fornitori di guerra.

Condivide da lungo tempo il concetto, esposto ieri dall'on. Nitti, di affidare a borghesi i portafogli militari, ritenendo questa la sola via per ottenere effettivamente economie sensibili in quelle amministrazioni.

Combatte la tendenza di moltiplicare eccessivamente le funzioni dello Stato, osservando come ne derivi necessariamente una moltiplicazione di organismi burocratici con danno della finanza e della economia nazionale.

Conclude rilevando il senso di incertezza che aleggia nel Parlamento e nel paese intorno alla politica interna e specialmente intorno alla politica economica del Governo.

Esprime l'augurio che le legittime aspettative del paese in un programma economico-finanziario, che valga a rimarginare le dolorose ferite prodotte dalla guerra, non abbiano a rimanere insoddisfatte. (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

Presidenza del presidente MARCORA.

CIUFFELLI, ministro dell'industria, commercio e lavoro, risponde

per ciò che concerne il presente e l'avvenire della nostra vita economica.

Premette che non ha mancato di spiegare la sua azione presso i Ministeri finanziari per tutto quanto riguarda gli interessi del commercio e dell'industria, segnatamente per le esportazioni.

Dichiara, a questo riguardo, che i limiti e i contratti vigenti per noi lo sono pure per tutti gli altri paesi alleati: sono pertanto infondate le voci corse di disparità di trattamento.

In particolare, circa l'industria cotoniera afferma di aver esercitato a vantaggio di essa una larga azione protettiva, che l'ha posta in condizini di eccezionale favore.

Le difficoltà presenti di questa industria derivano non già dal ritardo dei permessi di importazione, ma dal fatto che, essendo stata la maggior parte degli *stock* esistenti prodotti con materie ad alti prezzi, la vendita ne avviene lentamente.

Lamenta che una parte degli industriali non abbiano accettato i prezzi ribassati fissati dal Ministero a vantaggio dei consumatori, sebbene tali prezzi lasciassero ancora un largo margine di profitto. (*Segue*).

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 8. — Il 24 febbraio sono avvenuti a Spalato incidenti di rilevante gravità dei quali la stampa non ha dato notizie completamente precise.

Occorre anzitutto avvertire che il vice ammiraglio Umberto Cagni, comandante in capo dell'Alto Adriatico, non è mai stato a Spalato.

In quella rada è invece giunto con l'esploratore *Nino Bixio* il contrammiraglio Ugo Rombo, rappresentante dell'Italia nel Comitato interalleato per l'Adriatico, insieme ai suoi colleghi delle marine alleate ed associate, dovendo il Comitato assolvere anche in quella località il mandato affidatogli.

Il capo di stato maggiore dell'ammiraglio Rombo, e il comandante della nave italiana stazionaria a Spalato, che si erano recati a terra, furono circondati ed aggrediti da una folla incomposta incitata da elementi croati e jugo-slavi, che già tante prove di incivilità ed intolleranza hanno dato in quelle regioni.

Anche il Circolo italiano locale fu circondato da una folla eccitata che imprecava ed impediva l'uscita dei soci; nel tafferuglio furono recati danni alla sede del circolo e percossi alcuni italiani, fra cui giovanette e signore.

Il contrammiraglio italiano, di pieno accordo con i suoi colleghi del Comitato, ha immediatamente chiesto congrue riparazioni. La nave ammiraglia si è ormeggiata con la poppa alla banchina; le autorità locali si sono recate a bordo ed hanno presentato formali scuse; pattuglie di marinai italiani ed alleati sono sbarcate per mantenere l'ordine nelle vicinanze del porto.

Il Comitato interalleato degli ammiragli ha severamente biasimato i gravi fatti qui brevemente riassunti, e pel tramite del contrammiraglio Niblack, delegato degli Stati Uniti d'America, alla cui marina è devoluto il comando marittimo della zona di Spalato, ha rivolto severo ammonimento alle autorità locali affinchè l'ordine pubblico non sia ulteriormente turbato da così incomposte ed incivili manifestazioni.

Settori esteri.

LONDRA, 7. — Il Ministero della guerra pubblica una dichiarazione la quale dice che l'esercito britannico sulle sponde del Reno si compone nel modo seguente:

Una divisione di cavalleria formata di dodici reggimenti; cinque battaglioni di ciclisti; 260 batterie di artiglieria di ogni calibro; 12 battaglioni di carri d'assalto; 102 battaglioni di fanteria con trenta batterie di piccoli mortai da trincea; 32 squadriglie aeronautiche.

Bisogna aggiungere le forze corrispondenti del genio, corpi del treno, il corpo dei segnalatori e altre organizzazioni tecniche.

Una informazione ufficiale dell'*Agenzia Reuter* dice che unità navali britanniche si trovano da qualche mese nel mar Caspio. Esse avevano dapprima la missione di impedire una dominazione bolscevica.

Truppe navali, avanzando per la via di terra, si impadronirono di alcuni vapori armati, i quali sono oggi provvisti di equipaggi russi integrati da marinai inglesi.

La flotta russa che si trovava anteriormente nel Caspio e che era formata da due cannoniere, da due avvisi e da tre vapori è stata pure catturata dalle truppe navali.

STOCCOLMA, 9. — Un comunicato estone in data 7 corrente dice:

In direzione di Yambourg il nemico ha bombardato Narva, la fattoria di Silienbach e il territorio limitrofo.

In direzione di Pakoff il nemico si è impadronito nella notte dei villaggi di Svatrubje e di Borkopovota, ma con successivo contrattacco abbiamo riconquistato i villaggi stessi.

Sul fronte occidentale si segnalano alcuni scontri ed attività degli esploratori.

I tedeschi hanno occupato Essern, Murajevo e Vjcksiny.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 8 (ufficiale). — Il Comitato supremo degli alleati si è riunito oggi, dalle ore 15 alle 18,30.

Sono stati nominati i membri della Commissione di Lubiana nelle persone dei seguenti generali: Morgan, per la Gran Bretagna; Savy, per la Francia; Treat, per gli Stati Uniti; Segre per l'Italia.

Il sig. Tardieu ha dato conoscenza della relazione della Commissione incaricata di studiare le questioni belghe, le cui conclusioni, intese alla revisione del trattato del 1839, sono state approvate.

Il sig. Cambon ha riferito sulla riunione delle piccole potenze, relativa alla loro rappresentanza nelle Commissioni finanziaria ed economica.

Una decisione a tale riguardo sarà presa lunedì.

La discussione ha avuto poi per oggetto la interruzione dei negoziati di Spa.

La prossima riunione avrà luogo lunedì alle ore 15.

PARIGI, 8. (Ufficiale). — La Commissione pei porti, le vie d'acqua e le ferrovie, riunita in seduta plenaria, ha esaminato il progetto sulla libertà del transito terrestre presentato dal Comitato di redazione ed ha iniziato l'esame delle clausole da inserire nel trattato di pace, che continuerà domani.

La Commissione per le questioni ceko-slovacche, sotto la presidenza di Jules Cambon, ha terminato lo studio della frontiera della slovacchia ed ha esaminato alcuni particolari relativi alla frontiera della Boemia.

PARIGI, 9. (Ufficiale). — La Commissione per il regime internazionale dei porti, vie d'acque e ferrovie, ha esaminato oggi varie clausole da inserire nel trattato di pace circa le ferrovie, prendendo per base la proposta della delegazione francese, la quale venne approvata dopo alcuni emendamenti rinviati dal Comitato di redazione. La prossima seduta avrà luogo domani.

*** PARIGI, 8. — Il presidente della Conferenza della pace ha spedito oggi al presidente della Commissione interalleata di vettovagliamento a Trieste, il seguente telegramma:

« Il Consiglio supremo di guerra nella seduta dell'8 marzo ha adottata la seguente risoluzione:

1. Una Commissione composta di quattro generali (uno americano, uno inglese, uno francese ed uno italiano) si recherà immediatamente a Lubiana per fare una inchiesta sugli incidenti del 12 e del 20 febbraio a Saloch ed a Lubiana. Dopo la constatazione dei fatti essi daranno tutte le istruzioni necessarie, compresa la punizione dei colpevoli e tutti i compensi e le soddisfazioni che potranno essere giudicate dovute al Governo italiano.

2. La Commissione dei quattro generali, dopo la constatazione dei fatti, notificherà in nome dei Governi alleati ed associati che la ripetizione di simili incidenti avrà per conseguenza l'immediata occupazione militare interalleata delle località ove questi incidenti si producessero, conformemente al tenore dell'art. 4 dell'armistizio del 3 novembre 1918, senza pregiudizio di misure più severe che la Commissione potrà giudicare esigibili.

Vi prego di notificare questa decisione alle autorità locali di Lubiana, invitandole a dare tutte le facilitazioni ai quattro generali incaricati dell'inchiesta.

Appena la Commissione sarà stata nominata e le autorità locali di Lubiana ne saranno state informate, il Governo italiano autorizzerà il passaggio, via Lubiana, dei treni di vettovagliamento, che saranno ritenuti necessari.

Giorgio Clémenceau.

CRONACA ITALIANA

S. E. Orlando, salutato alla stazione da tutti i ministri e da diversi sottosegretari di Stato, è partito ieri sera per Parigi alle ore 20,40.

Alla tomba di Mazzini. — L'annuale pellegrinaggio alla tomba di Mazzini a Staglieno assunse ieri un nuovo significato particolarmente elevato ad importante.

Al corteo, che si mosse alle ore 14,30, parteciparono oltre cento Municipi e Provincie, fra cui quelle delle terre redente, Associazioni, Federazioni, Camere del lavoro, Leghe Cooperative, i superstiti dei Mille, tutte le Società militari, economiche e sportive, i Corpi accademici e Società scientifiche, studenti, Istituti e rappresentanze commerciali e professionali di Genova e provincia, nonchè un rappresentante della Repubblica polacca colla bandiera nazionale.

Furono distribuite a cura del Comitato, cartoline-ricordo e una copia dei *Doveri degli uomini.*

I comuni di Genova, Pisa, Sampierdarena e parecchie associazioni deposero ricche corone sulla tomba del grande italiano.

Oggi, anniversario della morte, per concordi disposizioni di tutte le autorità competenti è stata decretato giorno festivo.

Ai martiri di Belfiore. — Per rendere l'omaggio dell'esercito ai martiri di Belfiore, si recarono ieri a Mantova le brigate « Reggio Emilia », « Campania », « Cuneo » e « Messina » e il 2° e il 7° reggimento artiglieria.

Un interminabile corteo si recò prima all'ara di Belfiore e poi alla tomba dei martiri.

Alla commovente cerimonia seguì un ricevimento al Municipio, dove parlarono il generale Squillace e il sindaco.

In onore del generale Armando Diaz. — Ad iniziativa della sezione romana dell'Associazione fra i mutilati e gli invalidi di guerra, ieri fu scoperta sulla facciata del villino Diaz, in via Giambattista Vico, a Roma, una targa commemorativa in bronzo, sulla quale è inciso il « Bollettino della vittoria ».

Parteciparono al corteo, che da piazza di Venezia si recò per il Corso Umberto I in via Giambattista Vico, un grandissimo numero di associazioni popolari e di ricreatori.

Parlarono il capitano Simonti e l'avv. Cacace.

Il generale Diaz rispose con un breve discorso, coronato in fine da applausi e da evviva.

Alle truppe reduci dai campi di Francia. — Ieri Torino accolse trionfalmente le gloriose truppe del secondo corpo di armata reduci dai campi di Francia. L'ingresso di esse avvenne dalla Barriera di Francia, verso le 14,30, precedute da un drappello di carabinieri. Lungo tutto il percorso sino a Piazza Vittorio, Emanuele una folla immensa acclamò freneticamente alle truppe, al generale Albricci e ai vari comandanti.

A presenziare la cerimonia erano intervenute la duchessa di Genova con le figlie, le autorità civili e militari, senatori e deputati, le rappresentanze e i consoli delle nazioni alleate.

TELEGRAMMI "STEFANI"

COPENAGHEN, 7. — Il Re ha ricevuto nel pomeriggio Trier, deputato al Landsting, che gli ha riferito non aver condotto a nessun risultato le sue conferenze coi capi partito.

Il Re ha ricevuto in seguito il presidente del Consiglio, Zahle che gli ha dichiarato che in tali circostanze era obbligato a mantenere le dimissioni del Gabinetto.

Il Re le ha accettate, disponendo che questo rimanga in carica fino alla formazione del nuovo Ministero.

ZURIGO, 8. — Si ha da Vienna: Il Ministero degli affari esteri con nota circolare alle potenze chiede che sia fatto un plebiscito nella Boemia tedesca, nella regione dei Sudeti e nella Moravia meridionale, perchè quelle popolazioni decidano della loro sorte.

Il plebiscito dovrebbe svolgersi sotto la vigilanza di plenipotenziari neutrali e la tutela di truppe neutrali.

Il Governo austriaco, affermando che gli czeco-slovacchi commettono crudeltà nei territori occupati, domanda che questi territori siano presidiati da truppe di una grande potenza sino al giorno del plebiscito.

Si ha da Berlino: Lunedì si riprenderà completamente il lavoro; anche la frazione degli indipendenti del Consiglio degli operai ha aderito alla fine dello sciopero.

La cessazione dello sciopero è avvenuta mediante deliberazione del Consiglio degli operai, il quale ha chiesto che nessuna pena colpisse gli scioperanti, il ritiro delle truppe dagli stabilimenti, la liberazione degli operai arrestati per aver scioperato e il ritiro delle truppe volontarie dalla città.

Si ha da Monaco di Baviera: La crisi politica si va componendo.

Il Congresso del Consiglio degli operai ha deciso la riconvocazione della Dieta per una breve sessione, per la costituzione del Ministero socialista e la creazione di una milizia popolare di volontari.

Si ha da Zagabria: Da informazioni attendibilissime risulta che da tre giorni si sarebbero verificati gravissimi disordini nella Jugoslavia.

LONDRA, 8. — Si ha da Shangai, in data 26 febbraio: La Conferenza per la pace fra nord e sud incontra difficoltà, poichè il sud esige la cessazione delle operazioni nello Sciam. Si vuole la revoca del governatore di questa provincia.

WASHINGTON, 9. — Il dipartimento di Stato annuncia che è stata firmata la proroga per cinque anni dei trattati di arbitrato generale con la Spagna e con l'Olanda.

POSEN, 9. — Il castello imperiale è divenuto sede della Conferenza dei rappresentanti dell'Intesa e dei delegati tedeschi, giunti ieri sera.

TRIESTE, 9. — Si ha da Zagabria: In tutta la Croazia sono scoppiati gravissimi moti separatisti.

Gravissimi disordini, oltre che a Zagabria, avvennero a Karlovac, a Ogulin e a Sissak.

A Zagabria è stata proclamata la legge di guerra che equivale allo stato d'assedio.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*